

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per i signori:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
ACAMPORA GIORGIA	CMPGRG04P47E506X	07/09/2004	LECCE
ABBONATO AMBRA	BBNMBR04T41G273U	01/12/2004	PALERMO
ABRAMI PIETRO	BRMPTR05A08D086E	08/01/2005	COSENZA
ADAMO GRETA FABIOLA	DMAGTF04L57C342Q	17/07/2004	ENNA
AIELLO CLAUDIA	LLACLD05D41G348A	01/04/2005	PARTINICO
ALÍQUO ANTONINO	LQANNN04A10G377I	10/01/2004	PATTI
ALVINO LORENZO MARIA	LVNLNZ04S20F839M	20/11/2004	NAPOLI
ARSÌ GIORGIA MARIA	RSAGGM04B54I754O	14/02/2004	SIRACUSA
ASTARA ALESSANDRO	STRLSN02L01I452F	01/07/2002	SASSARI
BAFFICO FILIPPO	BFFFPP04L07D969O	07/07/2004	GENOVA
BAGLÌ FEDERICA	BGLFRC95R58B428K	18/10/1995	CALTAGIRONE
BARBERA MARIA CELESTE	BRBMCL05D51G273K	11/04/2005	PALERMO
BERTI AURORA	BRTRRA04L69H294S	29/07/2004	RIMINI
BERTI GEMMA	BRTGMM04P66B036M	26/09/2004	BORG SAN LORENZO (FI)
BERTOCCHINI LAISA	BRTLSA82E68E715O	28/05/1982	LUCCA
BORGOGNONE ALESSANDRA	BRGLSN03H43G273V	03/06/2003	PALERMO
CANCELLERI ANTONIO	CNCNTN90M02G273C	02/08/1990	PALERMO
CANGIALOSI ALEX	CNGLXA05D16G273T	16/04/2005	PALERMO
CANNAVÓ ALESSIA	CNNLSS04D48C351Y	08/04/2004	CATANIA
CAPASSO NOEMI	CPSNMO05B63F839O	23/02/2005	NAPOLI
CAPUANI MARIA GRAZIA	CPNMGR04R67H501K	27/10/2004	ROMA
CARADONNA GIUSEPPE	CRDGPP03S20G273T	20/11/2003	PALERMO
CARRATELLO GEMMA	CRRGMM04P43G273G	03/09/2004	PALERMO
CARTOLANO MATILDE	CRTMLD05A50G148T	10/01/2005	ORVIETO
CARULLO FRANCESCA	CRLFNC03S51E202K	11/11/2003	GROSSETO
CASTELLI GUGLIELMO	CSTGLL04C04F205W	04/03/2004	MILANO
CATANIA ROSELE	CTNRSL94R50C351H	10/10/1994	CATANIA
CATTUTO SALVATORE	CTTSVT03P15C351Q	15/09/2003	CATANIA

CERULLO NICLA	CRLNCL03B46G309I	06/02/2003	VILLARICCA (NA)
CHERUBINI EMMA	CHRMME04M53D612J	13/08/2004	FIRENZE
COCO AGNESE	CCOGNS04L59B202E	19/07/2004	BRONTE
COCOZZA MARTINA	CCZMTN05B61A509L	21/02/2005	AVELLINO
COFANO NICOLA	CFNNCL03H17D508D	17/06/2003	FASANO
COLACI DALILA	CLCDLL03R43F537U	02/10/2003	VIBO VALENTIA
CONIGLIARO CATERINA	CNGCRN04C67G273K	27/03/2004	PALERMO
CORSINO ESTER ANGELA	CRSSRN04H63H579A	23/06/2004	ROSSANO
COSTA GIOVANNI	CSTGNN04M24G273F	24/08/2004	PALERMO
CRESCENZO LUCA	CRSLCU04S09D790I	09/11/2004	FRATTAMINORE
CRUPI FRANCESCO	CRPFNC94B09C352N	09/02/1994	CATANZARO
CUBA FLAVIA MARIA TERESA	CBUFVM04A54D960W	14/01/2004	GELA
CUORVO SALVATORE	CRVSVT03R23F839S	23/10/03	NAPOLI
D'ANGELO GIOVANNI MARIO	DNGGNN04T21I483X	21/12/2004	SCAFATI
D'ARAIA AURORA	DRARRA00M49L738O	09/08/2000	VENOSA
D'ANGIOLILLO GIULIA	DNGGLI03T41L628S	01/12/2003	VALLO DELLA LUCANIA
DE GENNARO DOMENICO VINCENZO	DGNDNC92C16F839U	16/3/1992	NAPOLI
DE GREGORI PIETRO	DGRPTR95B21L719P	21/02/1995	VELLETRI
DE PAOLA GRAZIA	DPLGRZ03D43A509R	03/04/2003	AVELLINO
DEBELLIS ANNA FABIOLA	DBLNFB04S53A662Q	13/11/2004	BARI
DEL GIUDICE MARIA FRANCESCA	DLGMFR04H45F839G	05/06/2004	NAPOLI
D'EREDITÀ FRANCESCO	DRDFNC05P19L049W	19/09/2005	TARANTO
DI GRIGOLI CALOGERO LEONARDO	DGRCGR99E18D548X	18/05/1999	FERRARA
DI IORIO NICOLA	DRINCL02E04B519Z	04/05/2002	CAMPOBASSO
DI LEVA FRANCESCA	DLVFNC04S59A509C	19/11/2004	AVELLINO
DI MASI CARMINE	DMSCMN05C27F138R	27/03/2005	MERCATO SAN SEVERINO
D'URSO AGNESE	DRSGNS99S63C351T	23/11/1999	CATANIA
FABOZZO SILVIA	FBZSLV04B42L259G	02/02/2004	TORRE DEL GRECO
FERRILLO GIOSUÈ	FRRGSI04T16E054O	16/12/2004	GIUGLIANO
FOIS ELISABETTA	FSOLBT03A55G015M	15/01/2003	OLBIA
FORMISANO SILVIA	FRMSLV04S67F158E	27/11/2004	MESSINA
FORTUNATO SOFIA	FRTSFO05C51G273R	11/03/2005	PALERMO

FRIZZALE MARIAGIULIA	FRZMGL04E44A225I	04/05/2004	ALTAMURA
GALLETTI EDOARDO	GLLDRD97P23B352Y	23/09/1997	CAGLI
GALLO ELISA	GLLLSE05A43E202L	03/01/2005	GROSSETO
GALLO KLIZIA KAROL	GLLKZK05D44C351J	04/04/0005	CATANIA
GAMMELLA DAVID	GMMDVD04H12F839H	12/06/2004	NAPOLI
GAVA ELEONORA	GVALNR04L63M089T	23/07/2004	VITTORIO VENETO
GILIA PIETRO	GLIPTR04T11G273G	11/12/0004	PALERMO
GIOCONDO DANIELA	GCNDNL87D63L845I	23/04/1987	VICO EQUENSE
GIUCA ELENA	GCILNE05A58L219K	18/01/2005	TORINO
GIULIANO MICHELA	GLNMHL03R57A182D	17/10/2003	ALESSANDRIA
GNIULI RICCARDO	GNLRRC04T17F137D	17/12/2004	NOVAFELTRIA
GRASSO GEMMA	GRSGMM02R49C351A	09/10/2002	CATANIA
GROPPO CARLOTTA	GRPCLT04B63I470Z	23/02/04	SAVIGLIANO
GUARNACCIA UGO	GRNGUO03R29C351H	29/10/2003	CATANIA
GUGLIELMOTTI MARIO	GGLMRA80S19F839Q	19/11/1980	NAPOLI
GUZZO SALVATORE ANTONINO	GZZSVT02L28C286M	28/07/2002	CASTELVETRANO
HBAIDI OMAR	HBDMRO89M12A662H	12/08/1989	BARI
IMPERATORI ELENA	MPRLNE03E45H501W	05/05/2003	ROMA
ISACHENKO ALINA	SCHLNA03H60G795F	20/06/2003	POLLENA TROCCHIA
JIMENEZ FRETTEL LAURA	JMNLRA03P60G478X	20/09/2003	PERUGIA
LACARIA MARIA CHIARA	LCRMCH03E46C352I	06/05/2003	CATANZARO
LA ROCCA TERESA	LRCTRS03C51D662K	11/03/2003	FONDI
LA ROSA NICCOLÒ	LRSNCL04S18L049G	18/11/2004	TARANTO
LA VATTIATA FILIPPO	LVTFP04P16G273H	16/09/2004	PALERMO
LACERENZA RICCARDO MARIA	LCRRRC93D29F376L	29/04/93	MONOPOLI
LAMONACA DALILA MARIA	LMNDLM04T60A669T	20/12/2004	BARLETTA
LASKOS ERIC DAVIDE	LSKRDV03R22L219W	22/10/2003	TORINO
LATTANZI DENISE	LTTDNS04P70L182O	30/09/2004	TIVOLI
LETTIERI VITTORIA	LTTVTR05A67B774X	27/01/2005	CARIATI
LIUZZA SOFIA	LZZSFO99M43B429H	03/08/1999	CALTANISSETTA
LO BRUTTO ALBERTO	LBRLRT92P12E098M	12/09/1992	GORIZIA
LOMBARDO RUGGERO MARIA ARMANDO	LMBRGR04R10G273B	10/10/2004	PALERMO
LOPEZ SALVATORE GABRIELE	LPZSVT04A29G273N	29/01/2004	PALERMO

LOTITO LUCIANA	LTTLN04T41H703Q	01/12/2004	SALERNO
MANGIAFICO ALICE	MNGLCA05A60C351M	20/01/05	CATANIA
MARAGIOGLIO MARTA	MRGMRT05B62D612A	22/02/2005	FIRENZE
MARESCA SARA	MRSSRA04H69H501M	29/06/2004	ROMA
MARINO GABRIELE	MRNGRL01P01C927X	01/09/2001	COMISO
MARROCCOLI ANITA	MRRNTA04L51A662G	07/11/2004	BARI
MARTELLUCCI MARIO	MRTMRA04T31D810L	31/12/2004	FROSINONE
MARTINELLI GIACOMO	MRTGCM05A09C309A	09/01/2005	CASTIGLIONE DEL LAGO
MASU FRANCESCO	MSAFNC03M27L093D	27/08/2003	TEMPIO PAUSANIA
MAURIELLO MICHELE	MRLMHL05C28F839D	28/03/2005	NAPOLI
MAZZOLA SOFIA ROSARIA	MZZSRS04R60G273Z	20/10/2004	PALERMO
MESSA FEDERICO	MSSFRC66M09I676M	09/08/1966	SESSA AURUNCA
MESSINA AURORA	MSSRRA05B51G273F	11/02/2005	PALERMO
MICELI ALESSANDRO	MCLLSN97P21E919K	21/09/1998	MARATEA
MIRANDA SALVATORE	MRNSVT03R27I483J	27/10/2003	SCAFATI (SA)
MISIANO MARIACHIARA	MSNMCH04L71M208C	31/07/2004	LAMEZIA TERME
MOGYOROSI KATA	MGYKTA03H45Z134R	05/06/2003	BUDAPEST (UNGHERIA)
MONTAGNO ROSARIO	MNTRSR03E13F892U	13/05/2003	NICOSIA
MOSEDDU TOMMASO	MSSTMS02D27I452D	27/04/2002	SASSARI
MUCI VITTORIO GIUSTO PIO	MCUVTR03L04B180L	04/07/2003	BRINDISI
NESE AGNESE	NSEGS05C65L353V	25/03/2005	TREBISACCE
OLIVERI LUCREZIA MARIA	LVRLRZ03P51G273K	11/09/2003	PALERMO
PAGANO ASIA	PGNSAI04P46F138G	06/09/2004	MERCATO SAN SEVERINO SALERNO
PALAIA ALESSANDRO	PLALSN96C08G491W	08/03/1996	PESCIA
PANGALLO ANTONINO SALVATORE	PNGNN04D23F112F	23/04/2004	MELITO DI PORTO SALVO
PAOLIZZO CHIARA	PLZCHR04M58G273P	18/08/2004	PALERMO
PARISI MARIA SOFIA	PRSMSF03R44L117L	04/10/2003	TERNI
PERSEU ALESSIA	PRSLSS03T60H856O	20/12/2003	SANGAVINO MONREALE (CA)
PETRACHI ALESSANDRA	PTRLN04M44D862F	04/08/2004	GALATINA
PETRELLESE SILVESTRO GIANLUCA	PTRGLC04C09A024H	09/03/2004	ACERRA
PIAZZA FLAVIA	PZZFLV04H69G273Z	29/06/2004	PALERMO
PITRUZZELLA CHIARA	PTRCHR04S46B602T	06/11/2004	CANICATTI

PODDA NINA	PDDNNI01D49E441B	09/04/2001	LANUSEI
POPOLO GAIA	PPLGAI04D60D643H	20/04/2004	FOGGIA
PRESTIPINO GIARRITTA GIULIA GAIA GINEVRA	PRSGGG03H67C351N	27/06/2003	CATANIA
PREVITERA LEONARDO	PRVLRD04S11C351G	11/11/2004	CATANIA
PUCA DANIEL	PCUDNL04T27A024B	27/12/2004	ACERRA (NA)
PUNTORIERI ANDREA	PNTNDR03L30F861F	30/07/2003	NEGRAR DI VALPOLICELLA
PUOPOLO REBECCA	PPLRCC04H69A509Z	29/06/2004	AVELLINO
REALE FIORELLA	RLEFL93R46C710Q	06/10/1993	CINQUEFRONDI
RICCIARDELLO VIVIANA	RCCVVN04R46G273M	06/10/2004	PALERMO
RICCIO RICCARDO	RCCRCR00H26A001M	26/06/2000	ABANO TERME
RIZZO GIORGIA	RZZGRG04E61G273R	21/05/2004	PALERMO
RIZZO PAOLO	RZZPLA04R06D761Z	06/10/2004	FRANCAVILLA FONTANA
RIZZO VINCENZO EMANUELE	RZZVCN90E12C351P	12/05/1990	CATANIA
RUSSO MATTIA	RSSMTT02H11F839W	11/06/2002	NAPOLI
RUSSU ALESSANDRO	RSSLSN03M14I452D	14/08/2003	SASSARI
SALONIA MARTINA	SLNMTN04L52C351L	12/07/2004	CATANIA
SALTERINI GIORDANO	SLTGDN03H03I921S	03/06/2003	SPOLETO
SANTACROCE GIULIA	SNTGLI03P47B963Q	07/09/2003	CASERTA
SANTINELLI GIULIA	SNTGLI03T71F839A	31/12/2003	NAPOLI
SANTORO GIULIA	SNTGLI05B65F839A	25/02/2005	NAPOLI
SAPORITO MARIANNA RITA	SPRMNN04H44I754Y	04/06/2004	NAPOLI
SARAGÒ CHIARA	SRGCHR05R45M208R	5/10/2005	LAMEZIA TERME
SARNATARO GIULIANO	SRNGLN02L31F839A	31/07/2002	NAPOLI
SCAFETTA SUSANNA	SCFSNN03B48H501V	08/02/2003	ROMA
SCALIOTI CHIARA	SCLCHR03P54E289J	14/09/2003	IMOLA
SELLITTI MARTA ROSARIA	SLLMTR05A49E205U	09/01/2005	GROTTAGLIE (TA)
SERINO ERNESTO MARIA	SRNRST04D10F839D	10/04/2004	NAPOLI
SETTEMBRE EMANUELE	STTMNL03T23F839H	23/12/2003	NAPOLI
SFERRAZZA EULALIA	SFRLLE04R54B602O	14/10/2004	CANICATTI
SIRAGUSA THAIS	SRGTHS04R42G273P	02/10/2004	PALERMO
SOTTILE SARA	STTSRA04P68F839W	28/9/2004	NAPOLI (NA)
SPADARO CHIARA	SPDCHR05D58G273C	18/04/2005	PALERMO

STIPA GRETA	STPGRT04L64A271Z	24/07/2004	ANCONA
STOCCORO NICOLA	STCNCL04M23I452U	23/08/2004	SASSARI
STRANO ROBERTA	STRRRT04T54E017J	14/12/2004	GIARRE
TAFURI GIUSEPPE	TFRGPP04A16G273U	16/01/04	PALERMO
TARTAGLIONE ROSSELLA	TRTRSL04R68B963C	28/10/2004	CASERTA
TESINI CARLOTTA	TSNCLT04M42L781P	02/08/2004	VERONA
TOLVE PAOLO	TLVPLA03S04G942L	04/11/2003	POTENZA
TORRISI CARLA	TRRCRL05B47C351X	07/02/2005	CATANIA
TORZILLO ANNA	TRZNNA03A56I452J	16/01/2003	SASSARI
TRAULO ALESSANDRA	TRLLSN04S46G273C	06/11/2004	PALERMO
TROTTA GIANLUIGI	TRTGLG05B19F912R	19/02/2005	NOCERA INFERIORE
TURCO ELEONORA	TRCLNR01H48D960B	08/06/2001	GELA
TURTURRO CATERINA	TRTCRN04E59A662E	19/05/2004	BARI
URSO ROSAMARIA	RSURMR04R59B774L	19/10/2004	CARIATI
VALVO VANESSA	VLVSS99T53C351W	13/12/1999	CATANIA
VARRIALE ANGELO	VRRNGL03A24F839I	24/01/2003	NAPOLI
VASSALLO GIOVANNI PIO	VSSGNN03B11G273F	11/02/2003	PALERMO
VENTURA CAROL	VNTCRL04T48B428B	08/12/2004	CALTAGIRONE
VICO CHIARA	VCICHR05A42C349N	02/01/2005	CASTROVILLARI
VILLA GIADA	VLLGDI03H66G273J	26/06/2003	PALERMO
VINCI GIULIA MARIA	VNCGMR04M63L049M	23/08/2004	TARANTO
VINCIGUERRA GABRIELE GERLANDO	VNCGRL05D30E573X	30/04/2005	LICATA
VITALE GRETA MARIA	VTLGTM04P61C351P	21/09/2004	CATANIA
VOZZOLO ALESSANDRA	VZZLSN97B55H501E	15/02/1997	ROMA
WIERDIS RENATO FRANCESCO	WRDRTF05A16F912H	16/01/2005	NOCERA INFERIORE
ZAGATO GABRIELE	ZGTGRL04D07H620S	07/04/04	ROVIGO
ZAPPALÀ ALESSIA	ZPPLSS04E51L042S	11/05/2004	TAORMINA
ZAPPALÀ GIORGIA	ZPPGRG05B66A841H	26/02/05	BIANCAVILLA

rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec

florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi dell'Insubria - Varese**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di L'Aquila**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore *p.t.*;



- l'Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore p.t.
- l'Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Piemonte Orientale, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t.
- l'Università degli Studi politecnica delle Marche, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi del Salento (Lecce), in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Trento, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore p.t.;
- il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il Consorzio Universitario CINECA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;

E NEI CONFRONTI

- della **sig.ra Riadi Hayat**, C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136, punteggio 57.42, prenotata nello scorrimento del 9 novembre 2023 in Medicina Messina MedBioTec, all'indirizzo pec: hayat.riadi@pec.tsrp-pstrp.org;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla nuova prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 c.d. TOLC-MED indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il D.M. del 24 settembre 2022, n.

1107 e con il successivo Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022 n. 1925.

Tale nuova procedura concorsuale è stata caratterizzata da illegittimità ed errori ancora più gravi ed evidenti rispetto a quelle che - sembra quasi incredibile a dirsi, visto il contenzioso che, com'è ben noto all'Ecc.ma Sezione, si registra sul punto ormai da diversi anni - hanno caratterizzato il precedente sistema di accesso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria.

Nello specifico, in effetti, il sistema c.d. Tolc-Med risulta censurabile per quel che concerne:

(i) la ripetizione delle stesse identiche domande in ciascun periodo di erogazione della prova, che ha comportato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, di *par condicio* e di non discriminazione;

(ii) il meccanismo scientifico di cui si è fatto cenno poc'anzi, basato sul c.d. "punteggio equalizzato";

(iii) la scelta di suddividere il tempo massimo previsto per lo svolgimento del Tolc-Med per singola sezione;

(iv) l'errata determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2023/2024, il quale – ancora una volta – appare il frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall'art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264.

Pertanto, gli odierni ricorrenti, con separati ricorsi incardinati dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR del Lazio hanno chiesto l'annullamento, tra gli altri, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico a.a. 2023/2024.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittima attribuzione del proprio punteggio, insufficiente per ottenere un posto utile ai fini dell'immatricolazione, a causa delle numerose illegittimità e anomalie emerse in relazione allo svolgimento del nuovo test di ammissione a.a. 2023/2024.

Senonché nelle more della definizione del giudizio, gli odierni ricorrenti hanno seguito pedissequamente la procedura indicata dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022 che sancisce l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione, per ogni scorrimento dei posti risultanti vacanti in base alle avvenute immatricolazioni e/o rinunce, con cadenza settimanale.

E invero, la procedura in esame prevede che ogni settimana viene aggiornata la graduatoria unica nazionale, in base agli scorrimenti intervenuti e che ogni candidato abbia a disposizione cinque giorni per poter accedere alla propria pagina personale sul portale universality.it e confermare

l'interesse all'immatricolazione.

Detta conferma viene effettuata esclusivamente attraverso una procedura informatica, in base alla quale il candidato manifesta la propria volontà con un semplice “click” e il sistema provvede in automatico a registrare la “dichiarazione” del candidato.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, non avendo proceduto alla conferma di interesse all'immatricolazione, risultano rinunciatari e decaduti dalla graduatoria nazionale di merito.

Recentemente, in una fattispecie analoga a quella di specie, il Consiglio di Stato ha provveduto ad accogliere l'istanza cautelare di reinserimento in graduatoria del ricorrente avendo considerato che *“-viene in esame un caso di specie molto particolare, concernente la mancata ammissione al corso di studi universitari per la mancata conferma di interesse della candidata in occasione di uno degli scorrimenti di graduatoria, pur in presenza di un “log” dal quale risultano multipli accessi della medesima candidata al sito preposto proprio in data immediatamente successiva alla conoscenza dello scorrimento;*

- la predetta peculiare fattispecie consente di ravvisare, id quod plerumque accidit, un diretto e specifico interesse della candidata all'evento, che verosimilmente non poteva non tradursi in una adesione allo scorrimento;

- viene pertanto in rilievo il principio generale di buona fede che deve legare il rapporto fra cittadino ed amministrazione, e che in questo caso si salda con i principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento e con il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, posto che l'esito del mancato accoglimento sarebbe il sorpasso di candidati in posizione deteriore.

- non osta all'accoglimento né il riconosciuto ambito di discrezionalità tecnica, posto che la presente decisione ha ad oggetto l'accertamento della volontà dell'interessato e non la valutazione del funzionamento del meccanismo informatico, né l'unicità della graduatoria, considerata la possibilità di singole iscrizioni in soprannumero insieme ai candidati subentrati al posto degli appellanti secondo l'ordine di graduatoria;

- la domanda cautelare nella specifica fattispecie deve essere pertanto accolta, conseguendone l'obbligo dell'Amministrazione di consentire la tempestiva iscrizione con riserva dell'appellante secondo l'ordine di scorrimento) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2023, n. 1472).

Peraltro, codesto Ecc.mo Collegio si è pronunciato su una fattispecie perfettamente identica alla presente, accogliendo l'istanza cautelare del ricorrente, *“Rilevata la sussistenza dei presupposti*

per l'accoglimento della domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti, secondo la prospettazione manifestata dalla ricorrente e volta a permanere nella graduatoria in esame al fine di beneficiare dei suoi scorrimenti” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 1174).

E ancora, con sentenza, inerente la illegittimità del provvedimento di decadenza per la mancata conferma di interesse, codesta Ecc.ma Sezione ha ritenuto fondato nel merito la censura, accogliendo le deduzioni della perizia difensiva nella quale si rilevava che *“i file di log trasmessi dal Cineca non godono delle caratteristiche di integrità e di conformità previste dalla normativa vigente in quanto privi di marcatura temporale e firma digitale né è dato sapere da quale sistema i predetti log siano stati esportati e con quali strumenti sia stata realizzata la relativa generazione ma che, comunque, gli stessi non sono nella forma con a quale vengono generati dai server web e frutto di un’operazione di manipolazione quantomeno automatica”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 15 marzo 2017, n. 3479).

La sanzione dell’esclusione derivante dalla omessa *“conferma di interesse alla immatricolazione”*, dunque, è illegittima ed è censurabile per i seguenti motivi di

1. SULL’AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE. Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica

Preliminarmente bisogna evidenziare che il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l’interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che *“entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell’area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione. Non*



assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma".

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto. Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale "Accesso programmato".

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'**assegnazione dei posti disponibili**, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve tuttavia dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia.

Dal giorno successivo in effetti si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente

interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana “*su cento*” (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, **con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021**, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla scorta che: “[...] **La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo** [...]”. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.

Con riguardo a questa fattispecie inoltre codesto Ecc.mo TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che **già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria.**

E questo è il caso in cui è incorsa l'odierna parte ricorrente la quale ha dato mandato ad uno studio legale per contestare la regolarità del concorso in esame e, dunque, ha dato per scontato che questo fosse sufficiente a manifestare la sua volontà di permanere in graduatoria.

Ancor prima, sempre con riguardo a tale fattispecie, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che *«previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore»* (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell'illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che l'analogo Decreto Ministeriale n. 277/2019 (per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria per l'a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, alla automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell'interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il Decreto Ministeriale odiernamente impugnato **non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è rimasta **esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!**

Ebbene, non v'è chi non veda l'illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per ben quattro anni consecutivi (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

Conseguentemente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, **l'Amministrazione resistente ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza della graduatoria per mancata conferma d'interesse la possibilità di porvi rimedio, non**

prevedendo peraltro un'eccezione alla regola.

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse attraverso l'inoltro di un'apposita “istanza di riammissione” è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la grande lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria e, in caso di diniego, di contestare in sede giurisdizionale lo stesso (dinieghi che, infatti, per l'a.a. 2019-2020 continuano ad essere annullati in sede giurisdizionale; si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4711 e 3539 del, rispettivamente, 5 agosto e 16 giugno 2020).

Alla luce di quanto argomentato si chiede, prima di tutto, che parte ricorrente venga riammessa in graduatoria considerata la ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa.

Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che precedono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2023/2024 sono iniziate il 2 ottobre.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non può frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio è poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Infatti, si potrebbe attuare, come già avvenuto nel periodo

pandemico, la didattica a distanza per l'anno accademico in questione, ed i docenti così possono agevolmente garantire un'adeguata preparazione degli studenti senza la necessaria presenza.

Peraltro, nel 2014 sono state migliaia le immatricolazioni in sovrannumero che non hanno comportato alcun disagio alle Università.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Con istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato un nominativo posizionato utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare:** disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare,** accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto sospenda l'efficacia degli atti impugnati e ordini al Ministero dell'Università e della Ricerca di disporre il reinserimento di parte

ricorrente nella graduatoria del concorso e di disporre la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale "Accesso programmato" gestito dal Cineca, in subordine, presso gli altri Atenei e, in ogni caso, permettendo alla ricorrente di partecipare ai successivi scorrimenti di graduatoria;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

- **in via principale**, stabilendo il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

- **in via subordinata**, disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 13 novembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata